



ACEA S.p.A.

Funzione Regulatory

**Spett.le Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente**

Piazza Cavour 5

20121 Milano

Email: protocollo@pec.arera.it

**Osservazioni al documento di consultazione I33/2022/R/eel**

**“ORIENTAMENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE  
27 GENNAIO 2022, N.4, IN MERITO A INTERVENTI SULL’ELETTRICITÀ PRODOTTA DA  
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI”**

\*\*\*

Il presente documento riporta le osservazioni e le proposte Acea agli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “Arera”) relativamente agli orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, in merito agli interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Si precisa che quanto nel seguito riportato non costituisce in alcun modo acquiescenza rispetto alla citata norma e ci si riserva la possibilità di promuovere ogni azione ritenuta necessaria a tutela della società avverso la norma primaria e relativi atti applicativi e provvedimenti connessi, inclusa l’eventuale delibera che seguirà il documento di consultazione in oggetto.

Diversi sono gli elementi critici rilevati dalla scrivente già nella definizione del meccanismo a due vie esposto nel decreto-legge nonché nelle modalità di recepimento di quest’ultimo consultate da Arera.

Per quanto sopra, riportiamo di seguito le nostre considerazioni sul documento in consultazione:

- Se il decreto-legge amplia il periodo di applicazione del meccanismo includendo il secondo semestre 2022 nonostante le indicazioni fornite dalla Commissione Eu nella Toolbox REPowerEU esplicitino che *“la durata dell’imposta dovrebbe essere chiaramente limitata nel tempo, non oltre il 30 giugno 2022”*, ancor più penalizzante risulta essere la proposta Arera di applicazione della norma primaria laddove ipotizza di catturare i rendimenti ottenuti dai produttori di energia elettrica anche per gli impianti parzialmente incentivati, contrariamente a quanto indicato nel decreto-legge quando si esplicita che il meccanismo va applicato agli *“impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010”*.

Si ritiene quindi auspicabile che Arera riformuli la definizione del perimetro di applicazione del meccanismo attenendosi puntualmente alle disposizioni ministeriali ed esonerando pertanto gli impianti incentivati per la totalità dell’energia immessa in rete.

- Il periodo di applicazione della norma (feb-dic 2022) include il bimestre feb-mar 2022 sul quale interviene l’ulteriore misura “Taglia prezzi” prevista dall’articolo 37 del DL n. 21/2022 che, qualora riconfermata nella legge di conversione, produrrebbe effetti penalizzanti sullo stesso perimetro di operatori.

La sovrapposizione degli interventi normativi crea una distorsione nel momento in cui prevede la tassazione di marginalità non effettivamente incassate dall'operatore perché, seppur realizzate, sono state restituite al sistema.

- Eventuali movimentazioni richieste da Terna nel mercato per il servizio del dispacciamento, che determinano variazioni ai programmi degli impianti necessarie al funzionamento del sistema in condizioni di adeguatezza e sicurezza, devono rimanere valorizzate a pay-as-bid al fine di non determinare alterazioni del mercato. A tal fine, l'energia sottostante tali accettazioni dovrebbe essere scorporata dal meccanismo posto in consultazione.